

N. **22** del 23-03-2017

OGGETTO Approvazione tariffe e aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2017

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di marzo alle ore 18:00 e segg., nel Comune di Guspini e nella sala consiliare.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, nelle persone dei Signori:

DE FANTI GIUSEPPE	P	MANCA Muriel	P
ATZORI GUIDO	P	Pistis Marcello	P
ATZEI STEFANIA	P	SANNA Marta	P
CARIA FEDERICA	P	SERRU Marcello	P
COGONI SIMONA	P	Soriga Federico	A
DESSI ROSSELLA	P	TUVERI Francesca	P
GUIDARELLI CINZIA	P	UCCHEDDU Roberta	A
LAMPIS GIOVANNI ANTONIO	A	Massa Claudiano	P
LISCI ALBERTO	P		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AREDDU MARIA DOMENICA.

Assume la presidenza la Presidente DESSI Rossella, il quale, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale brevemente da lettura della proposta di deliberazione ;

Sentiti i Consiglieri, Marcello Pistis, Stefania Atzei, Federica Caria, Alberto Lisci ,i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta consiliare odierna;

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2016 avente come oggetto " Approvazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale (IUC)";

VISTO che, per l'anno 2017 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che, in base alla legge di bilancio per il 2017(legge n.232 del 11 dicembre 2016), è stata prorogata a tale annualità la disposizione di cui all'art. 1, comma 26, della legge 208/2015, con la quale viene sospesa l'efficacia di ogni deliberazione atta ad approvare un aumento del prelievo tributario rispetto alle aliquote e alle tariffe applicabili nell'anno 2015, ad eccezione della TARI e dei tributi degli enti che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 14 L. 208/2015, ha disposto con decorrenza 1 gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e in particolare lo stesso nei punti a) e b) prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

a) al comma 639 le parole " a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti:" a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9";

VISTO che pertanto, in base a quanto sopra esplicitato, è stata eliminata dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale , ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

che sempre nell'art.1, comma 14, la lettera c) prevede che dal 2016 l'aliquota base ai fini TASI per i fabbricati merce è fissata all' 1 per mille che il Comune potrebbe incrementare fino al 2,5 per mille oppure azzerare;

che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

VISTO che, con riferimento all' Imposta Municipale propria (IMU) la legge. 208/2015, ha previsto l'introduzione, con decorrenza 1 gennaio 2016, delle seguenti novità di carattere obbligatorio, senza la necessità che le stesse siano recepite nei regolamenti comunali:

- a) riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto si a registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) riduzione delle aliquote IMU del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- c) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D e E dei macchinari, congegni ed attrezzature cosiddetti "imbullonati";
- d) esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'IMU e la TASI si intende confermare le aliquote stabilite nel 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti

che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

Che in base a quanto stabilito dall'art.1, comma 27, della legge 208/2015, è stata data la possibilità ai Comuni, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere così come sotto dettagliato:

il costo da coprire con il gettito del tributo viene suddiviso attribuendo il 70% alle utenze domestiche e il 30% alle utenze non domestiche;

per le utenze domestiche vengono applicati i coefficienti kb medi;

per le utenze non domestiche si applicano i coefficienti kc e kd medi per tutte le categorie, con la sola eccezione delle categorie di seguito elencate per cui si ritiene di stabilire l'applicazione dei coefficienti minimi (ridotti delle percentuali indicate così come consentito dalla normativa di cui al punto precedente) al fine di attenuare le differenziazioni elevate tra le diverse categorie che si avrebbero nel caso di applicazione integrale dei coefficienti medi:

- categoria 2.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub riduzione 25%
- categoria 2.23 mense, birrerie, hamburgerie riduzione 15%
- categoria 2.24 bar, caffè, pasticcerie riduzione 15%
- categoria 2.27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio riduzione 40%
- categoria 2.29 banchi di mercato generi alimentari riduzione 25% ;

per le utenze non domestiche sotto elencate si applicano i coefficienti Kc e Kd medi ridotti delle percentuali indicate :

- categoria 2.20 attività industriali con capannoni di produzione riduzione 15%
- categoria 2.21 attività artigianali di produzione beni specifici riduzione 10%
- categoria 2.30 discoteche, night club riduzione 15%

RITENUTO opportuno finanziare la riduzione a favore delle utenze non domestiche per il recupero di cui all'art.47 del regolamento, con la somma di euro 4.000,00 ;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 art.42;

Visto lo Statuto Comunale;

Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle tariffe e aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2017

Presenti 14 Votanti 10 voti favorevoli 9 , contrari 1 Consigliere Claudiano Massa, 4 astenuti: i Consiglieri 1) Federica Caria 2)Cinzia Guidarelli 3) Simona Cogoni 4) Marcello Pistis

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017 :

A) Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per immobili compresi nelle categorie catastali da A 1 a A9 con relative pertinenze	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per tutte le fattispecie di immobili non compresi nei punti precedenti	7,6 per mille

- a. Si conferma con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 di € 200,00;
- b. Si dà atto che il gettito previsto per l'anno 2017 è di euro 820.000,00, importo al netto della detrazione effettuata per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale FSC;

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (tranne categorie D1 e D5)	1 per mille
Aliquota per i fabbricati di Cat. D1 e D5	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- a. Si stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- b. Si dà atto che il gettito previsto per l'anno 2017 è di euro 190.000,00, al netto della quota di integrazione del fondo di solidarietà comunale;
- c. Si stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che, in base al gettito previsto di cui al punto 4, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati nella tabella sotto riportata, coperti nel 2017 con la TASI è pari al 23 per cento circa.

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI

VIGILANZA (al netto delle spese finanziate con i proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada e di quelle per oneri straordinari della gestione corrente)	€ 319.475,84
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 375.000,00

ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto delle entrate per diritti relativi ai servizi anagrafici)	€ 120.842,17
TOTALE	€ 815.318,01

C) Tassa rifiuti (TARI)

PROSPETTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

cod.	Categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Un componente	€ 0,741188	€ 64,511868
1.2	Due componenti	€ 0,860145	€ 129,023736
1.3	Tre componenti	€ 0,933349	€ 161,279670
1.4	Quattro componenti	€ 0,997402	€ 209,663571
1.5	Cinque componenti	€ 1,006552	€ 258,047472
1.6	Sei o piu` componenti	€ 0,969950	€ 298,367390

PROSPETTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

cod.	Categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,083878	€ 1,366272	€ 2,45015
2.2	Cinematografi e teatri	€ 0,802870	€ 1,009600	€ 1,81247
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,802872	€ 1,021108	€ 1,82398
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,384955	€ 1,737323	€ 3,122278
2.5	Stabilimenti balneari	€ 0,786308	€ 0,556194	€ 1,342502
2.6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,923303	€ 1,162050	€ 2,085353
2.7	Alberghi con ristorazione	€ 2,428689	€ 3,074831	€ 5,50352
2.8	Alberghi senza ristorazione	€ 1,946966	€ 2,444908	€ 4,391874
2.9	Case di cura e riposo	€ 2,007181	€ 2,519693	€ 4,526874
2.10	Ospedali	€ 2,308258	€ 2,899373	€ 5,207631
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,087468	€ 2,61749	€ 4,704958

2.12	Banche ed istituti di credito	€ 1,284596	€ 1,602134	€ 2,88673
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,987109	€ 2,502435	€ 4,489544
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,529048	€ 3,17838	€ 5,707428
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	€ 1,485314	€ 1,855254	€ 3,340568
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,870269	€ 3,615588	€ 6,485857
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,709695	€ 3,402737	€ 6,112432
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,826535	€ 2,289584	€ 4,116119
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,308258	€ 2,89362	€ 5,201878
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,083878	€ 1,363395	€ 2,447273
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,244452	€ 1,567617	€ 2,812069
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,118312	€ 6,457434	€ 11,575746
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,355583	€ 5,476594	€ 9,832177
2.24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,375655	€ 5,499605	€ 9,87526
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	€ 4,014363	€ 5,062398	€ 9,076761
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,034434	€ 5,079656	€ 9,11409
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,319031	€ 6,719183	€ 12,038214
2.28	Ipermercati di generi misti	€ 4,789799	€ 5,298683	€ 10,088482
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 5,038025	€ 6,362514	€ 11,400539
2.30	Discoteche, night club	€ 2,288186	€ 2,88499	€ 5,173176

- a. Si dà atto che il gettito previsto per l'anno 2017 è di euro 1.740.048,96, al netto del gettito relativo all'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;
 - b. Si stabilisce in euro 4.000,00 l'importo per la riduzione a favore delle utenze non domestiche per il recupero di cui all'art.47 del regolamento di applicazione dell'imposta;
 - c. Che alle tariffe di cui sopra, verrà applicata l'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via

telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, Presenti 14 Votanti 10 con n.9 voti favorevoli e 1 contrario Consigliere Claudiano assa, 4 astenuti: i Consiglieri 1) Federica Caria 2)Cinzia Guidarelli 3) Simona Cogoni 4) Marcello Pistis, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del DLgs n.267/2000;

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, N°267

PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 13-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER

PARERE: Favorevole in ordine al parere regolarita' contabile

Data: 13-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER

f.to SABA VALTER

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
f.to DESSI Rossella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AREDDU MARIA DOMENICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune per quindici giorni dal 28-03-2017 al 12-04-2017

IL Responsabile della Segreteria
f.to USAI SIMONETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL Responsabile della Segreteria
f.to USAI SIMONETTA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su un foglio, è CONFORME ALL'ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETARIA**
USAI SIMONETTA